APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 8 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

L'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato paghera' alla scadenza delle lettere di pegno, che in forza degli articoli precedenti e seguenti saranno da assumersi e rimborsarsi da esso, gl'interessi e il capitale, nella valuta ed al ragguaglio ai quali sono o saranno convertiti i crediti ipotecari dell'Istituto di credito fondiario assicurati sopra stabili siti nel territorio del Regno S. C. S., stilati in corone austro-ungariche.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it